



Città di Segrate

MODULISTICA

P07

MD03

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI - MOBILITÀ

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO, SPAZI LUDICI E AREE
ACCESSORIE DI PROPRIETÀ COMUNALE.**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto, importo e durata del contratto

Art. 2 - Modalità di esecuzione del contratto

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

art. 1 - Condizioni del contratto

art. 2 - Invariabilità/revisione dei corrispettivi

art. 3 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

art. 4 - Garanzia definitiva

art. 5 - Condizioni generali di contratto

art. 6 - Sospensione

art. 7 - Subappalto

art. 8 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

art. 9 - Responsabilità

art.10 - Assicurazione

art.11 - Personale

11.1 - Inquadramento contrattuale

11.2 - Doveri del personale

11.3 - Adempimenti dell'impresa – condotta delle lavorazioni da parte dell'appaltatore

11.4 - Sicurezza nei cantieri – piani di sicurezza

art.12 - Occupazione prima del certificato di regolare esecuzione consegna provvisoria

art.13 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

art.14 - Fatturazione e pagamenti

14.1 - Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza contributiva
dell'aggiudicatario e del subappaltatore

14.2 - Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario
e del subappaltatore

art.15 - Direzione del contratto

art.16 - Termini esecuzione e penali

art.17 - Esecuzione in danno

art.18 - Norme per la valutazione e collaudo

art.19 - Risoluzione del contratto

art.20 - Recesso – esecuzione d'ufficio

art.21 - Danni cagionati da forza maggiore

art.22 - Foro competente

art.23 - Rinvio a norme di diritto vigenti

art.24 - Stipulazione contratto - spese, imposte e tasse

art.25 - Trattamento di dati personali

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto tutte le prestazioni, le somministrazioni, i trasporti e i noli occorrenti per l'esecuzione degli interventi di sostituzione e **manutenzione straordinaria di elementi di arredo urbano in spazi ludici e aree accessorie di proprietà comunale**.

Gli interventi, che dovranno essere eseguiti sulla scorta del presente Capitolato, si riassumono nel seguente modo:

- Sostituzione e manutenzione straordinaria di elementi di arredo urbano
- Manutenzione/rifacimento pavimentazioni aree ludiche (es. pavimentazione antitrauma)
- Opere di pavimentazione esterna (vialetti, autobloccanti, ecc)
- Recinzioni e attrezzature per aree cani

nonché qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per dare gli interventi di cui sopra finiti a perfetta regola d'arte.

Sono compresi nella locuzione "manutenzione" gli interventi che riguardano le prestazioni occorrenti per il rinnovamento e la sostituzione delle parti ammalorate e/o usurate di tutti gli elementi di arredo urbano e delle aree accessorie in modo da mantenere in efficienza gli spazi pubblici del Comune di Segrate.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, da pagarsi **a misura e**, per quanto necessario, **in economia**, ammonta a:

<i>Importi stimati dell'appalto</i>	<i>Importi (incluso oneri di sicurezza) al netto di IVA</i>
a. Importo a base d'asta	€ 125.000,00
b. di cui costo della manodopera	€ 55.000,00
c. Importo totale	€ 125.000,00

Si ribadisce che i prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA).

Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – D.lgs. 50/2016, si evidenzia che, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, il **costo della manodopera** è stato stimato in **€ 55.000,00** ex Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 – *Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali*;

L'appalto decorre dalla data indicata nel verbale di consegna fino all'esaurimento delle somme a disposizione.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dichiarazione relativa ai prezzi



Città di Segrate

I prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, degli oneri diretti della sicurezza e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e degli obbligatori DPI, nonché per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti
- d) per gli interventi a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente Capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi a norma di legge, da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento e sono soggetti al ribasso d'asta.

Interventi a misura

Le modalità di contabilizzazione degli interventi a misura sono disciplinati dall'art.185 del D.P.R. 207/2010. La misurazione e la valutazione degli interventi a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione degli interventi le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali che non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

Le lavorazioni saranno valutate secondo i prezzi del listino prezzi del comune di Milano – edizione aggiornata 2016.

Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato dall'Appaltatore dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Per la quantificazione e contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari previsti in elenco, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione degli interventi è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli altri documenti costituenti il contratto, di quanto previsto alla voce "Dichiarazione relativa ai prezzi" del presente articolo. In relazione ai singoli interventi che saranno individuati dalla D.L., che provvederà a redigere il relativo computo, in relazione al quale l'Appaltatore redigerà il preventivo.



L'esecuzione di tali interventi dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

Interventi in economia

Gli interventi in economia, da considerarsi quando l'intervento richiesto comporti il solo utilizzo di manodopera, sono disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire in economia quegli interventi che, per la loro esigua entità, in rapporto al loro importo complessivo, specialità di esecuzione, difficoltà di valutazione e urgenza di esecuzione, non sono computabili a misura.

L'esecuzione di tali interventi dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

Gli interventi in economia saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni ed i prezzi della mano d'opera e saranno quelli del listino "Prezzi del Comune di Milano – edizione aggiornata 2016".

Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato in sede di contabilità dalla ditta appaltatrice, dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Esclusioni

Restano escluse dall'appalto gli interventi che la Stazione appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.

Esecuzione degli interventi – Programma esecutivo

Le attività e le lavorazioni previste dal presente Capitolato vengono contabilizzate e regolamentate sulla scorta delle seguenti specifiche:

i prezzi unitari da assoggettare allo sconto offerto in sede di gara saranno desunti dal bollettino prezzi del Comune di Milano – edizione aggiornata 2016.

1. per eventuali materiali non presenti sul suddetto bollettino, il prezzo si dovrà dedurre dal listino ufficiale del produttore del materiale stesso, deducendo da questo il ribasso d'asta
2. le varie maestranze dovranno presentarsi in cantiere munite delle relative attrezzature necessarie al lavoro da svolgere, oltre che equipaggiate con i relativi DPI regolamentari il tutto come da art. 11.4 del presente Capitolato;
3. per quanto riguarda i noleggi di mezzi ed attrezzature, sia a caldo che a freddo, questi saranno riconosciuti, nell'arco della giornata lavorativa, in base al loro effettivo periodo di utilizzo determinato in ore o frazioni di essa
4. non sono riconosciuti quali noli i mezzi utilizzati dalle maestranze per il raggiungimento del singolo cantiere.

Qualora l'Appaltatore non presenti quanto specificato al punto precedente, la relativa contabilità periodica sarà predisposta sulla base di quanto riscontrato dal Responsabile del procedimento, senza che l'appaltatore possa successivamente sollevare eccezioni.

La Stazione Appaltante fornirà periodicamente il programma esecutivo degli interventi, mediante ordine di servizio. Tale programma dovrà indicare i tempi di esecuzione degli stessi e dovrà essere controfirmato dalle parti.

L'appaltatore ha facoltà di proporre modifiche allo stesso con lo scopo di attuare una miglior esecuzione degli interventi ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle lavorazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante



- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle lavorazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Il termine di ultimazione di ogni singolo intervento compreso nel programma verrà fissato di volta di volta dalla D.L. e indicato nel relativo ordinativo.

Ogni sospensione o proroga degli interventi dovrà essere richiesta alla D.L. preventivamente, indicando in modo dettagliato le motivazioni della richiesta. La D.L. esaminerà la proposta dell'Appaltatore e, valutate le motivazioni, comunicherà allo stesso la sospensione o la proroga dei tempi di esecuzione.

I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dal Comune all'Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'impresa avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo al Direttore le eventuali discordanze riscontrate. Pertanto sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere in relazione alle istruzioni che il Direttore dell'esecuzione del contratto riserva di dare di volta in volta.

In caso di motivati dubbi sulla regolare esecuzione degli interventi, la D.L. potrà esigere quegli assaggi, prove, brecce o demolizioni necessari per le verifiche nonché, le conseguenti ricostruzioni, a spese dell'Appaltatore.

In presenza di difetti di costruzione, accertati dalla D.L., si procederà ai sensi degli artt. 18 e 19 del Capitolato Generale.

Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente capitolato ed essere della migliore qualità. Possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione della D.L.

In ogni caso per l'accettazione, qualità, impiego dei materiali, e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, valgono le disposizioni riportate negli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'esecuzione degli interventi entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato e dalle vigenti leggi.



Materiali in genere

I materiali in genere occorrenti per la realizzazione degli interventi potranno pervenire dalle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza e che, ad insindacabile giudizio della D.L., siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti prescritti.

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione degli interventi

Tutti gli interventi saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla D.L., rimanendo stabilito che l'Impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose, intendendosi pertanto che la Stazione Appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovessero derivare dalla esecuzione degli interventi.

In particolare l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele del caso nell'esecuzione degli interventi destinati ad assicurare il transito provvisorio durante l'esecuzione degli interventi nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza della esecuzione degli interventi ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa ed essa sola è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati, e come tale è tenuta al loro risarcimento. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare le lavorazioni nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto insindacabile di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione degli interventi nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Tipologie interventi richiesti

Gli interventi previsti nel presente appalto sono costituiti principalmente da:

Steccati e recinzioni

L'intervento si articola principalmente nella rimozione parziale o totale di steccati in legno, recinzioni in metallo o rete plastificata con paletti in ferro e plinti in CLS incluso carico, trasporto e smaltimenti differenziato presso le pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta;

Fornitura e posa in opera di nuove recinzioni in materiale composito (materiali ecologici di riciclo), rete plastificata a maglia rigida con paletti in ferro tondo o con sezione a "T", in legno (tipologia a discrezione della D.L.), da fissarsi a terra con plinto in CLS o dove non possibile, mediante tassellatura;

Manutenzione straordinaria Aree Cani

L'intervento si articola principalmente nella rimozione di recinzioni in legno o rete plastificata incluso carico, trasporto e smaltimento differenziato presso le pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta;

Fornitura e posa in opera di nuove recinzioni in rete plastificata a maglia rigida con paletti in ferro tondo o con sezione a "T" da fissarsi a terra con plinto in CLS o dove non possibile mediante tassellatura;

Fornitura e posa di cancelli carrai o pedonali, abbeveratoi per cani, attrezzature ludiche tipo agility dog.

Fontanelle acqua potabile

L'intervento si articola principalmente nella rimozione di fontanelle di distribuzione di acqua potabile danneggiate e smaltimento presso le pubbliche discariche;



Città di Segrate

Fornitura e posa in opera di nuove fontanelle di tipologia analoga a quelle già presenti sul territorio incluso ancoraggio a terra mediante plinto in CLS o dove non possibile con tassellatura incluso eventuale servizio di allacciamento idraulico per carico e scarico acqua.

Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche e pavimentazioni antitrauma

L'intervento si articola principalmente nella rimozione di parti deteriorate o di intere strutture ludiche quali ad esempio: altalene, giochi a molla, scivoli, castelletti multifunzione, ecc. incluso carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche con differenziazione di tutti i materiali di risulta;

Fornitura e posa in opera di nuove attrezzature ludiche con tipologia, caratteristiche e materiali analoghi alle nuove installazioni già presenti sul territorio comunale previa campionatura da sottoporsi al D.L. (non saranno accettate attrezzature di materiale ligneo).

Tutte le nuove attrezzature devono essere corredate di certificazione di corretto montaggio e rispondenti alle norme UNI EN 1176. Relativamente al rifacimento, ripristino o rappezzo delle pavimentazioni in gomma antitrauma queste devono essere del tipo "gettato in opera e colorata in pasta (EPDM)" conforme alla normativa UNI EN 1177 incluso carico, trasporto e smaltimento di quanto rimosso presso discariche speciali autorizzate.

Manutenzione straordinaria elementi di arredo urbano

L'intervento si articola principalmente nella sostituzione di parti deteriorate o vandalizzate, nella sostituzione d'interi elementi d'arredo o addirittura la totale sostituzione di tutti gli arredi presenti in specifiche aree pubbliche (es. panchine, cestini, porta biciclette, dissuasori, ecc.) incluso carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche con differenziazione di tutti i materiali di risulta;

Fornitura e posa in opera di nuovi elementi d'arredo di tipologia e caratteristiche analoghe a quelle già presenti sul territorio comunale, eccezion fatta per i cestini la cui tipologia potrebbe essere oggetto di "nuovo modello" previa campionatura da sottoporsi al D.L. (non saranno accettate attrezzature di materiale ligneo). Tutte le nuove installazioni devono essere corredate di certificazione di corretto montaggio.

Pavimentazioni esterne vialetti

L'intervento si articola principalmente nella rimozione e ripristino di piccole parti di camminamenti pedonali interni a parchi, giardini e aree pubbliche, il tutto per dare completamento alle altre attività già comprese in questo appalto o per ripristinare decoro e/o sicurezza delle aree di cui sopra. Alle lavorazioni sopra citate sono ricomprese le demolizioni, e l'eventuale fornitura e posa di nuove pavimentazioni in materiali compatibili con l'esistente, oltre allo smaltimento presso pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta non più riutilizzabili.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la Stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del contratto fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna



indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs.50/2016.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della Sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.



La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, evidenziando per questi in particolare:

- il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, per quanto non abrogato
- la propria offerta
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto non abrogato



Città di Segrate

- le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.
- le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008 n.81.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente agli interventi.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 D.M. 22/01/2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare la progettazione, l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto medesimo per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto dell'art. 6 del decreto medesimo
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. n. 37/2008.

Intimazioni e notifiche

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle lavorazioni oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.

ART. 6 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto e se compatibili, al presente contratto.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.



L'Aggiudicatario può affidare in subappalto lavorazioni, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare
- d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Anche in caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione, nonché del rispetto dei programmi.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Appaltatore, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è obbligo dell' Appaltatore stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la Stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione delle lavorazioni e alla emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

- a. all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali;
- b. all'assicurazione contro i danni subiti dalla Stazione Appaltabile a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, per un importo per sinistro non inferiore a € 150.000,00 (duecentocinquantamila/00)

Le polizze di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:



Città di Segrate

1. essere accese anteriormente alla consegna del cantiere (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'appalto)
2. essere riferite specificamente al contratto in questione
3. prevedere specificamente l'indicazione che “tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate”
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione)
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante, e presenti tutte le caratteristiche sopra indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla **Direzione Territorio e Sviluppo Economico – Sezione Lavori Pubblici - Mobilità**, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, nonché la dimostrazione di avvenuto pagamento del premio.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle lavorazioni costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperativi, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato, ed inoltre assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

11.2 – Doveri del personale



L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva del cantiere con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione, in conformità alle suddette normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

11.3 – Adempimenti dell'impresa – Condotta del cantiere da parte dell'appaltatore

L'Appaltatore che non conduce l'esecuzione personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, in conformità con quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione per tutta la durata del contratto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che ciò dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo all'appaltatore o al suo rappresentante.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione degli interventi osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Appaltatore rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

ART. 12 – OCCUPAZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO - CONSEGNA PROVVISORIA

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare le aree prima che siano completate le lavorazioni ordinate, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che l'occupazione e l'uso delle strutture sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali.

ART. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.



Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati alle lavorazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante deve recedere dal contratto
2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione degli interventi effettuati avverrà ogni qualvolta l'ammontare raggiungerà, al netto dello sconto offerto, l'importo di **€ 40.000,00** oltre IVA.

E' escluso il riconoscimento dell'anticipazione contrattuale di cui all'art. 35 – comma 18 – del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
2. comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate agli interventi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora si abbia notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente



5. fornire alla Stazione Appaltante, se questa lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 60 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria, salvo diverso accordo fra le parti risultante dall'atto costitutivo.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima all'Appaltatore); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

14.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore



Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 15 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Alla consegna la Stazione Appaltante designerà il Direttore dell'esecuzione che, durante l'esecuzione degli interventi da lui preventivamente ordinati, ha il compito di controllare che gli stessi siano conformi ai patti e alle prescrizioni contrattuali ed ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali utilizzati; non ha la responsabilità della organizzazione del cantiere, né delle modalità di conduzione.

Egli pertanto non è responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento degli interventi né della sicurezza ed incolumità degli addetti ai medesimi, come pure del mancato raggiungimento del risultato utile.

Il Direttore acquisisce, prima dell'inizio dei medesimi, copia delle documentazioni di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'esecuzione degli interventi da parte di imprese non autorizzate o l'accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori sono tempestivamente comunicate dal Direttore alla Stazione Appaltante.

ART. 16 – TERMINI ESECUZIONE E PENALI

L'inizio delle varie lavorazioni dovrà avvenire secondo quanto stabilito nel programma di esecuzione e negli ordini di servizio relativi, come indicato all'art.2 – Modalità di esecuzione del contratto del presente Capitolato.

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione di ogni singola lavorazione verrà applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo netto contrattuale.

All'eventuale raggiungimento di 5 (cinque) inadempienze potranno determinare le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al seguente art. 19 commi 4 e 5.

Il termine utile per l'ultimazione degli interventi di volta in volta richiesti sarà indicato all'atto della trasmissione dell'ordine di lavoro, valutato in base all'entità della prestazione richiesta.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La Stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.



In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali

INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle lavorazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 aprile 2008, n. 81, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle lavorazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

ART. 17- ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 18 – NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO

Una volta ultimati gli interventi, gli stessi saranno accettati del direttore dell'esecuzione previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto negli Ordini di Servizio/preventivi di spesa o nella documentazione tecnica/progetto approvati dalla Stazione Appaltante.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità



prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste al corrispondente articolo del presente Capitolato, in caso di ritardo.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà effettuato in conformità all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'Appaltatore. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il contratto è risolto inoltre:

- a. in caso di cessione, anche parziale, di contratto
- b. in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge)
- c. in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto



È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative agli interventi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, si fa luogo in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza fra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente
- b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato
- c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle lavorazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche e di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento degli interventi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva ultimazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 21– DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino od il risarcimento di danni ai luoghi a cose od a terzi compete all'appaltatore.

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati entro cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il direttore dell'esecuzione del contratto redige il processo verbale di accertamento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si conviene inoltre:

- a. che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni;



- b. che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 24 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, mediante scrittura privata.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell' Appaltatore.

ART. 25 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'appalto e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento dello stesso.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione: Geom. Carlo Casati

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Maurizio Rigamonti